

Allegato “B” al n. 33088/16377 di repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE TRIULZA ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

1.1. E' costituita una Fondazione denominata “**Fondazione Triulza Ente del Terzo Settore**” per brevità anche “**Fondazione Triulza ETS**” (la “Fondazione”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede in **Milano**.

1.3 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2

Missione

2.1 La Fondazione nasce su iniziativa di organizzazioni operanti nel sociale, impegnate nella realizzazione di una società equa e di uno sviluppo umano sostenibile, nella difesa dei diritti umani e del patrimonio naturale, nella diffusione della cultura della pace e della cooperazione, nella promozione di modelli economici etici e inclusivi.

2.2 Intende essere il luogo privilegiato per rappresentare le istanze e le proposte delle organizzazioni della società civile, per favorire l'incontro tra culture diverse, per accrescere la conoscenza e incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, specialmente dei più giovani, per garantire l'accoglienza e l'inclusione di tutti i soggetti sociali, a partire dai più svantaggiati.

2.3 La Fondazione, nel rispetto della propria missione, in occasione della manifestazione EXPO 2015, ha promosso e realizzato nella Cascina Triulza, ubicata all'interno del sito Espositivo di Expo Milano 2015 un luogo di aggregazione e confronto delle realtà sociali e dei cittadini, secondo il progetto “Exploding energies to change the world”, il primo padiglione della società civile nella storia delle esposizioni universali.

Articolo 3

Scopi e Finalità

3.1 In continuità con i compiti e lo sviluppo delle funzioni svolte nel corso dell'Esposizione Universale di Milano *Expo Milano 2015* la Fondazione si propone come agente di connessione fra gli enti di terzo settore e i soggetti dell'innovazione pubblici e privati e con le esperienze innovative di ambito locale, regionale, nazionale e internazionale.

3.2. La Fondazione origina dal convincimento che l'autonoma iniziativa dei cittadini, di cui il terzo settore è espressione e strumento, sia il fattore cardine per il rinnovamento politico, economico e culturale necessario ad assumere con la necessaria determinazione gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

3.3. La Fondazione promuove, sostiene e accompagna lo sviluppo organizzativo e la capacità produttiva degli enti e delle organizzazioni del terzo settore per favorire la loro partecipazione alle sedi e alle esperienze di studio, progettazione e

sperimentazione di attività sociali, imprenditoriali, culturali sostenibili per la persona, le comunità e il territorio.

3.4. Nello specifico la Fondazione persegue le seguenti finalità:

- attivare e sostenere le nuove generazioni, riconoscendole quali imprescindibili attrici/protagoniste del cambiamento;
- valorizzare le esperienze e competenze dei fondatori, rafforzando le relazioni tra essi e promuovendo sinergie e condivisioni;
- promuovere, stabilire e rafforzare alleanze con gli stakeholder;
- promuovere e concorrere a costruire un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile in un contesto internazionale ed europeo, e scalabile a livello nazionale;
- creare scambi e relazioni tra comunità e realtà diverse, in particolare raccogliendo idee ed esperienze dal basso e suggerendo nuove soluzioni a istituzioni per modalità di approccio e gestione di ecosistemi;
- valorizzare l'imprenditorialità sociale innovativa.

3.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs.117/2017 e segnatamente quelle indicate al successivo articolo 4.

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione svolge, in via principale o esclusiva, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, (lettera e);
- formazione universitaria e post-universitaria, (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato decreto (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

4.2 Nell'ambito delle attività di interesse generale come sopra individuate, la Fondazione svilupperà iniziative avendo a mente, in particolare, i seguenti temi: volontariato, tecnologie inclusive a impatto, giovani talenti, sud del mondo e lotta alle disuguaglianze, cura/benessere e salute, economia circolare e lotta allo spreco, ambiente, nuovi modelli di rigenerazione e sviluppo urbano e agricolo, agroecologia, finanza etica, accessibilità, cittadinanza attiva, nuove professioni, inclusione lavorativa e competenze trasversali, arte e scienza, grandi eventi, Agenda 2030, economia sociale.

Per l'implementazione, la conduzione e lo sviluppo delle attività di interesse generale, la Fondazione potrà, in particolare:

- organizzare e promuovere attività, iniziative e progetti culturali ed artistici di interesse sociale, anche attraverso la promozione di concorsi e contest e l'erogazione di borse di studio e coinvolgimento di comunità e territori per raccogliere dal basso nuove soluzioni per istituzioni, finanza e ricerca;
- organizzare e promuovere attività ed iniziative formative, educative, informative, di orientamento, di divulgazione scientifica, di studio;
- organizzare attività di formazione post universitaria;
- organizzare iniziative volte promuovere la cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici anche attraverso il ruolo di advisor etico e sociale, in particolare, sui temi della sostenibilità, inclusione e misurazione di impatto, l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- organizzare e promuovere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale anche in collaborazione con università o altri enti di ricerca;
- organizzare attività, iniziative e progetti culturali di interesse sociale volti a promuovere l'innovazione sociale con azioni di trasferimento tecnologico a sostegno di start up social tech che favoriscono lo scambio e il contatto del terzo settore con il mondo dell'innovazione tecnologica e della ricerca
- promuovere e gestire la co-progettazione, la co-programmazione e la progettazione partecipata;
- realizzare e promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- erogare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017;
- realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione realizza le proprie attività anche attraverso la costruzione di progettazioni e partnership, il coinvolgimento di comunità e territori, la promozione e la realizzazione di partnership tra profit e non profit, pubblico e privato, sostenendo lo scambio tra mondi diversi a livello nazionale, europeo ed internazionale.

4.3 La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta coerenti alle finalità istituzionali. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con

decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) accettare donazioni, eredità, lasciti, contrarre sponsorizzazioni, e finanziamenti e comunque stipulare ogni atto o contratto, a titolo sia gratuito sia oneroso, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a medio o lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di diritti reali o di godimento, di immobili e/o terreni; stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati coerenti, opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) custodire, amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà, il possesso o il godimento a qualunque titolo;
- c) partecipare, in sede costitutiva o successiva, ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento dei propri scopi istituzionali, di società di capitali, imprese sociali, società cooperative, nonché partecipare a società ed enti del medesimo tipo;
- g) stipulare convenzioni per accedere all'affidamento di attività o per affidare attività a terzi.

Articolo 5

Volontari

5.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non impiegata nella gestione corrente e/o esuberante che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

7.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dai proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinare al fondo di dotazione e/o al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8

Esercizio finanziario

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo economico finanziario dell'esercizio successivo (senza vincoli di forma) ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo di quello decorso, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

8.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 15 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 ed altresì assoggettato alle ulteriori forme di pubblicità e deposito previste dal D.Lgs. 117/2017.

8.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.5 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9

Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Articolo 10

Fondatori

10.1 Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

10.2 Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, le società, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto. La domanda scritta per

diventare Fondatore deve essere accompagnata dallo statuto del richiedente e dalla delibera dell'organo competente – ai sensi del medesimo statuto- a richiedere la partecipazione alla Fondazione.

Articolo 11

Sostenitori

11.1 Possono divenire Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le società, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Patrimonio ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo. La domanda scritta per diventare Sostenitore deve essere accompagnata dallo statuto del richiedente e dalla delibera dell'organo competente – ai sensi del medesimo statuto - a richiedere la partecipazione alla Fondazione.

Articolo 12

Esclusione e recesso

12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'Articolo 3 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione solo per gravi motivi con delibera del Consiglio di Amministrazione e solo con il voto favorevole della maggioranza dei membri indicati dai Fondatori.

Articolo 13

Organi della Fondazione

13.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e i Vice Presidenti;
- il Consiglio Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da cinque a undici. La sua composizione sarà la seguente:

- a) tre quarti (arrotondati sempre per eccesso) nominati di comune accordo dai Fondatori;
- b) i restanti membri nominati dal Consiglio Generale ai sensi dell'art 18 dello Statuto.

14.2 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

14.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo la categoria di appartenenza e le modalità previste per la nomina di cui al comma 14.1; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

14.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- approvare il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo di esercizio, nonché il bilancio sociale predisposti, in caso di nomina, dal Direttore Generale, e provvedere per gli adempimenti di deposito e pubblicazione che per essi stabilisce la legge;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, nonché di contributi, questi ultimi se di importo superiore alla soglia stabilita dal Consiglio;
- deliberare sull'ammissione dei Fondatori e determinare il contributo minimo ad essi richiesto, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- deliberare sull'ammissione dei Sostenitori e determinare il contributo minimo ad essi richiesto, ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente della Fondazione e il/i Vice Presidente/i, di cui uno con funzioni di Vicario, scegliendoli al proprio interno;
- nominare il Direttore Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio con la nomina dell'organo liquidatore;

- deliberare l'istituzione del Comitato Scientifico scegliendone i componenti tra le persone candidate dal Consiglio Generale;
- documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività svolte di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

14.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Le cariche sociali dei membri del Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi gratuite se ricorrono le condizioni di cui all'art 6, c 2, DL 78/10 e fatti comunque salvi i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso. In ogni caso eventuali compensi riconosciuti agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali devono rispettare i limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Convocazione e quorum

15.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

15.2 La convocazione è recapitata agli interessati a mezzo di lettera o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In ogni caso, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora della seduta.

15.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

15.4 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.5 Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 14.1 del presente statuto.

Le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dell'organo liquidatore, sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri tra i quali il voto favorevole dei quattro quinti dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 14.1 statuto

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

15.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 16

Presidente

16.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

16.2 Il Presidente dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato ed è rieleggibile.

16.3 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati.

16.4 In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

16.6 Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17

Il Consiglio Generale

17.1 Il Consiglio Generale è composto da tutti i Fondatori e da tutti i Sostenitori della Fondazione.

17.2 Al Consiglio Generale vengono illustrati il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Consiglio Generale esprime pareri e proposte per l'attività della Fondazione ed il suo sviluppo. Il Consiglio Generale, in particolare, formula, al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione relativa alla strategia culturale della Fondazione.

17.3 Il Consiglio Generale ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei codici etici e le loro modifiche o adattamenti, nonché di dettare i criteri di ammissione dei fondatori e sostenitori, ad eccezione della determinazione dei contributi minimi di cui agli art. 10 e 11.

17.4 Il Consiglio Generale nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.1 lettera b), scegliendoli tra le persone candidate dai Sostenitori, se esistenti. In caso di assenza di Sostenitori o di loro candidati in misura sufficiente, il Consiglio Generale delibera liberamente.

17.5 Il Consiglio Generale nomina, con propria deliberazione adottata a maggioranza l'Organo di Controllo e propone i candidati del Comitato Scientifico al Consiglio di Amministrazione. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio generale nomina, altresì, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La funzione, ricorrendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017, può dal Consiglio Generale essere affidata all'Organo di controllo.

17.6 Il Consiglio Generale è convocato, almeno una volta all'anno, d'iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente vicario. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. In ogni caso, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.

17.7 Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

17.8 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata ad almeno 24 ore dalla prima convocazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni di cui al precedente articolo 15.

17.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un Vice Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

17.10 In prima convocazione il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri presenti in proprio. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

17.11 Non si applicano le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 Organo di controllo

18.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio Generale e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

18.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

18.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio generale nomina, altresì, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La funzione, ricorrendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017, può essere affidata dal Consiglio Generale all'Organo di controllo.

18.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

18.8 Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazioni secondo quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 19

Comitato Scientifico

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico composto da tre a cinque componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra persone candidate dal Consiglio Generale.

19.2 I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

19.2 I componenti del Comitato Scientifico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

19.3 Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha poteri consultivi.

19.4 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

19.5 Le cariche di componenti del Comitato Scientifico sono da considerarsi gratuite e fatti comunque salvi i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Direttore Generale

20.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

20.2 Il Direttore Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

20.3 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone le proposte del preventivo economico-finanziario e del bilancio consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

20.4 Il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 21

Scioglimento

21.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

Clausola di Rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Massimo Minelli

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 31 trentuno maggio 2024 duemilaventiquattro.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154